



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Simona BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
207	07/07/2026	306	00	00

Oggetto:

Attuazione Art. 1 commi 4 e 5 della Legge Regionale n. 16/2014 e ss.mm.ii. - Integrazione e aggiornamento elenco comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza di cui al D.D. n. 134/2015 – Revoca decreto dirigenziale di delega nn. 105 del 19/05/2017 e 69 del 03/08/2017 al Comune di Castellammare di Stabia

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. l'art. 5 comma 5 del [D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357](#) dispone che *“Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali”*;
- b. l'art. 1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 – come modificato dall'art. 4, comma 1 della L.R. n. 26/2018 recante *Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza* e dall'art. 28, comma 1 della L.R. 31/2021 recante *Modifiche normative in materia di urbanistica* - ai commi 4 e 5 dispone quanto segue:
- a1. comma 4. *“Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti pSIC, SIC, ZSC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano i piani agricoli e faunistico venatori”*;
- a2. comma 5. *“L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma”*;
- c. il richiamato art. 4 della L.R. n. 26/2018, recante *Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza*, nel disporre che al comma 4 dell'articolo 1 della L.R. n. 16/2014 *“nel secondo periodo le parole “SIC e ZPS” sono sostituite dalle seguenti “pSIC, SIC, ZSC e ZPS”*”, ha disposto altresì, al comma 2, che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 16/2014, anche a pSIC e ZSC su richiesta dei Comuni stessi”*;
- d. l'art. 1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014, commi 4 e 5, non configura un trasferimento definitivo di competenze ma attribuisce espressamente alla Giunta Regionale il compito di definire i criteri per l'attribuzione e la verifica della sussistenza dei requisiti;
- e. la Giunta Regionale ha definito tali criteri, da ultimo mediante apposito *“Disciplinare per la delega ai Comuni all'esercizio delle funzioni in materia di Valutazione di Incidenza”* (Disciplinare) approvato con D.G.R. n. 229 del 15/05/2024;
- f. il Paragrafo 1.9 delle Linee Guida Nazionali per la VInCA ha disposto che *“In ogni caso, in attuazione al D.P.R. 357/97, le Regioni e le Province Autonome esercitano un ruolo di coordinamento e verifica sulle attività delle Autorità da esse delegate per la VInCA”*;

- g. l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, quale Autorità regionale competente in materia di VInCA, opera, dunque, con funzioni di indirizzo e controllo sui Comuni delegati ai sensi della L.R. 16/2014, vigilando sulla corretta applicazione delle Linee Guida Nazionali del 2019, delle Linee Guida Regionali per la VInCA in Regione Campania (Linee Guida regionali) approvate da ultimo con D.G.R. n. 280/2021 e del "Disciplinare per la delega ai Comuni all'esercizio delle funzioni in materia di Valutazione di Incidenza" (Disciplinare) approvato da ultimo con D.G.R. n. 229 del 15/05/2024;
- h. i comuni delegati esercitano le funzioni in materia di VInCA nel pieno rispetto della normativa e delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- i. l'accertamento del venir meno dei requisiti e il mancato rispetto degli obblighi fissati nel Disciplinare legittima l'amministrazione regionale alla revoca dell'atto di delega;
- j. con Decreto Dirigenziale n. 105 del 19/05/2017, n. 69 del 03/08/2017 e n. 57 del 16/03/2020 è stata attribuita al Comune di Castellammare di Stabia la delega all'esercizio delle funzioni in materia di valutazione di incidenza mediante la commissione di esperti istituita presso il Parco Regionale dei Monti Lattari;

ATTESO che

- a. per le procedure di valutazione di incidenza screening le Linee Guida Nazionali dispongono al par. 1.12 che *"la pubblicazione sul sito web dell'avvio del procedimento e della relativa documentazione è affidata alla discrezionalità dell'Autorità competente per la VInCA, in considerazione della consistenza della proposta e della necessità di approfondimenti con i portatori di interesse"*;
- b. per le procedure di valutazione di incidenza screening l'Autorità regionale competente, nell'esercizio della propria specifica discrezionalità, intendendo garantire il massimo livello di partecipazione, trasparenza e pubblicità anche nell'ambito di tali procedure, al par. 3.1.2 delle Linee Guida regionali ha stabilito espressamente che *"Il format per lo screening e la documentazione tecnico progettuale saranno pubblicate dall'Autorità competente sulle pagine web istituzionali e nella nota di avvio del procedimento dovrà essere indicato il link dal quale scaricare la documentazione ai fini della espressione del sentito del soggetto gestore; per le procedure di competenza regionale la documentazione sarà pubblicata sulle pagine web regionali dedicate alla VIA- VI- VAS"* e che *"Il parere di screening sarà tempestivamente pubblicato nelle pagine web regionali dedicate alle valutazioni ambientali (<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIASVAS>) per le procedure di competenza regionale. Per le procedure di competenza dei Comuni la pubblicazione dovrà essere effettuata in una sezione del sito web istituzionale appositamente dedicata"*;
- c. per le procedure di valutazione di incidenza appropriata le Linee Guida Nazionali dispongono al par. 1.12 che *"Le Autorità competenti per la valutazione di incidenza si impegnano alla pubblicazione sui propri siti web, nella fase iniziale del procedimento, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa. Il termine di presentazione delle osservazioni è di 30 gg. a decorrere dal momento di pubblicazione online"*;
- d. per le procedure di valutazione di incidenza appropriata l'Autorità regionale competente ha stabilito al par. 3.2.2 delle Linee Guida regionali, recependo le disposizioni delle richiamate Linee Guida nazionali, la specifica procedura da osservare per la pubblicazione e la consultazione del pubblico indicando la modalità di pubblicazione della documentazione minima, ovvero:
 - la comunicazione di avvio del procedimento (all'interno della quale deve essere riportato anche il link al quale è possibile consultare la documentazione relativa all'istanza e la tempistica per le osservazioni di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento);

- i documenti del P/P/P/I/A;
 - lo Studio o Relazione di Incidenza;
 - gli atti successivi del procedimento (richiesta di integrazioni, integrazioni del proponente, ecc.);
 - provvedimento di valutazione appropriata;
- e. i comuni delegati, secondo le disposizioni riportate sia nelle Linee Guida regionali sia nel Disciplinare, hanno l'obbligo – al fine di consentire l'espletamento delle attività di controllo – di trasmettere all'Autorità regionale competente entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni sintetiche relative alle procedure concluse nell'anno precedente, predisposte secondo l'apposito modello (REPORT) disponibile sul sito tematico regionale dedicato alle valutazioni ambientali, con espressa indicazione del link al sito internet dove è pubblicata e consultabile la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'istanza cui ogni singolo provvedimento di valutazione di incidenza emesso si riferisce;
- f. il parag. 5 e il parag. 6 del Disciplinare disciplinano rispettivamente gli obblighi posti in capo ai comuni delegati e i motivi di revoca della delega stessa;

CONSIDERATO che

- a. al fine di garantire la consultazione pubblica, ove prevista, al fine di garantire i livelli minimi di pubblicità e partecipazione fissati dalla Giunta Campana e allo scopo, infine, di consentire le dovute attività di controllo da parte dell'Autorità regionale, i Comuni delegati devono rispettare gli obblighi di pubblicità di cui al parag. 1.12 delle Linee Guida Nazionali del 2019 e ai parag. 3.1.2 e 3.2.2 delle Linee Guida Regionali per la VINCA;
- b. di tali obblighi è data evidenza sia nelle Linee Guida regionali sia nel Disciplinare sia, infine nei provvedimenti di attribuzione delle deleghe;
- c. il mancato rispetto dei suddetti obblighi di comunicazione dei REPORT, di trasparenza, di pubblicità, di partecipazione e consultazione costituisce motivo di revoca della delega ai sensi del parag. 6 del Disciplinare;

CONSIDERATO, altresì, che

- a. nell'ambito delle attività di controllo previste dal richiamato Disciplinare e dalle Linee Guida regionali in materia di VINCA, l'Ufficio Valutazioni Ambientali con proprie note prot. n. 0614364 del 20/12/2023 (per i Comuni delegati ricadenti nella Provincia di Salerno), prot. n. n. 614320 del 20/12/2023 (per i Comuni delegati ricadenti nella Provincia di Benevento), prot. n. 614295 del 20/12/2023 (per i Comuni delegati ricadenti nella Provincia di Avellino), prot. n. n. 0604561 del 14/12/2023 (per i Comuni delegati ricadenti nella Provincia di Caserta), prot. n. 0614338 del 20/12/2023 (per i Comuni delegati ricadenti nella Provincia di Napoli) ha sollecitato i Comuni inadempienti a trasmettere i REPORT relativi alle attività svolte negli anni 2022/2023, richiedendo espressamente l'indicazione del LINK alla pagina web ufficiale del comune delegato competente per territorio ove risultassero pubblicati - in ottemperanza agli obblighi di consultazione e pubblicità imposti dalle norme di settore e dalle linee guida regionali - i fascicoli digitali contenenti la documentazione relativa alle istruttorie VINCA svolte;
- b. le richiamate note specificavano, altresì, la necessità anche nell'ipotesi in cui non fosse stata svolta nel corso dell'anno 2022 e/o dell'anno 2023 alcuna attività relativa alle valutazioni di incidenza, di darne comunque evidenza mediante apposita comunicazione a mezzo pec;

- c. con nota prot. reg. n. 429367 del 13/09/2024 è stato trasmesso un ulteriore sollecito a fornire riscontro alle richieste di cui sopra a tutti i Comuni ancora inadempienti o che avessero fornito un riscontro incompleto, con preavviso di revoca della delega in caso di mancato riscontro;

PRESO ATTO che

- a. è pervenuta all'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali - in qualità di autorità regionale competente in materia di VINCA - la nota del MASE – Direzione Generale Tutela della biodiversità e del mare prot. n. 5979 del 15/01/2025 con cui sono state richieste informazioni circa il livello di effettiva attuazione delle Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza al fine di fornire esaustivo riscontro alle istanze formulate dalla Commissione Europea con riferimento al Pilot denominato **“EUP (2014)6730”**.
- b. alla luce delle informazioni prodotte dallo scrivente Ufficio Speciale, il MASE con successiva nota prot. n. 38294 del 28/02/2025 ha posto all'attenzione di tutti gli Uffici preposti alla VINCA sul territorio nazionale alcune *considerazioni finalizzate ad una omogenea applicazione delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019) recepite ormai su tutto il territorio nazionale* e in particolare, per quanto di interesse nella presente, ha fornito indicazioni concernenti il *monitoraggio costante delle attività svolte dalle autorità eventualmente delegate per la valutazione di incidenza*.
- c. con nota prot. n. 45550 dell'11/03/2025, infine, lo stesso MASE a valle della riunione “pacchetto ambiente” tenutasi in data 06 marzo ha informato Regioni e Province autonome competenti in materia di VINCA che in detta sede la Commissione europea:
- ha *sottolineato nuovamente di ritenere non adeguata la competenza tecnica di alcuni enti delegati da codeste Regioni per lo svolgimento della valutazione di incidenza, in particolare i piccoli Comuni;*
 - ha *comunicato di aver riscontrato carenze nella trasparenza, in particolare nella tempestiva pubblicazione dei procedimenti sui siti web al fine di assicurare al pubblico la possibilità di partecipare presentando osservazioni, evidenziando la rilevanza della questione e rappresentando che il mancato adempimento costituisce, a parere della scrivente, un fondamentale elemento di valutazione nell'ambito di un eventuale processo di revisione delle deleghe conferite.*
- d. con note del 08/06/2026, tenendo conto delle criticità rilevate e delle indicazioni fornite dal MASE, è stato avviato apposito procedimento di revoca della delega per i comuni ancora inadempienti rispetto alla trasmissione dei report relativi agli anni 2022/2023 e, contestualmente, per tutti i comuni che non avessero affatto adempiuto o non avessero correttamente adempiuto a tale obbligo rispetto alle successive annualità 2024 e 2025;

DATO ATTO che

- a. il Comune di Castellammare di Stabia ha ricevuto l'avvio del procedimento di revoca con nota prot. n. 0514635/2026 del 08/06/2026, non avendo fornito il report delle attività svolte dal 2022 al 2025 o non avendo fornito espressa comunicazione nel caso di completa assenza di attività svolte negli anni suddetti;
- b. con la nota di avvio del procedimento di revoca del 08/06/2026 veniva data evidenza del fatto che:
- il report relativo al 2022 trasmesso per conto dei propri associati dal Parco Regionale dei Monti Lattari - in quanto capofila - con propria nota prot. n. 888 del 09/03/2023 non è sufficiente in quanto:
 - o riguarda solo l'anno 2022;
 - o non è stato trasmesso in formato excel;
 - o non riporta il link alla pagina web in cui sono stati pubblicati i fascicoli ai fini della consultazione;

- in considerazione delle richieste e dei solleciti già trasmessi dallo scrivente, delle criticità rilevate dal MASE e dell'obbligo di pubblicità recepito fin dal 2021, si evidenzia che nell'ambito del procedimento di revoca in oggetto:
 - NON saranno accolte richieste di proroga dei termini di cui sopra;
 - NON saranno presi in alcuna considerazione riscontri incompleti e/o parziali (ad esempio la mancata indicazione del LINK, l'indicazione dei LINK solo per alcuni degli anni oggetto della richiesta, l'indicazione di un LINK non associato alla pagina web istituzionale dell'ente delegato ma piuttosto ad archivi locali o, ancora, l'indicazione di una pagina web in cui NON risultino pubblicati gli interi fascicoli tecnico-amministrativi ma le sole determine conclusive);
 - NON saranno presi in alcuna considerazione LINK non funzionanti, la cui trasmissione equivarrà dunque ad un mancato riscontro;
 - NON saranno accolte richieste di sospensione del procedimento di revoca nelle more della realizzazione delle pagine web dedicate alla VINCA che, si rammenta, Codesto Ente deve dimostrare di aver già realizzato in maniera corretta fin dal 2021;
- c. il Comune di Castellammare di Stabia ha fornito riscontro alla nota di avvio del procedimento di revoca prot. n. 0514635/2026 del 08/06/2026 con nota prot. n. 39902/2026 acquisita al prot. reg. n. 0540955/2026 del 16/06/2026;

EVIDENZIATO che

- a. il Comune di Castellammare di Stabia non ha trasmesso i REPORT nel formato richiesto ma solo in PDF e, nello specifico, la tabella riferita alle attività svolte nel 2023 non consente l'uso dei link ivi riportati;
- b. non è stato fornito alcun riscontro per le eventuali attività svolte nel 2022;
- c. per il 2022 ed il 2023 non è possibile effettuare alcun tipo di verifica e controllo;
- d. le pagine web indicate dall'ente non sono riconducibili ad un'unica sezione dedicata alla VINCA raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale;
- e. presa visione della documentazione accessibile ai link forniti per le attività svolte nel 2024 e 2025 si è verificato – come da documenti agli atti del competente ufficio regionale – che per il CUP 322 concluso nel 2024 è pubblicata la sola determina conclusiva del procedimento, per il CUP386 concluso nel 2025 manca la nota avvio procedimento completa del link per l'accesso ai documenti di fascicolo, per il CUP398 concluso nel 2025 risulta pubblicata la sola determina conclusiva;
- f. dalla disamina della sola documentazione pubblicata emerge che la stessa non soddisfa le indicazioni di cui alle linee guida nazionali e regionali in materia di pubblicità, trasparenza e consultazione nell'ambito delle procedure di valutazione di incidenza;

OSSERVATO che

- a. il Comune di Castellammare di Stabia specifica che i link al sito presso cui sono state pubblicate le determinazioni assunte nel 2023 *non risultano più attivi in quanto, nell'anno 2024, l'Ente ha affidato la gestione del sito web ad altro operatore economico, per cui, nella migrazione dei dati dall'uno all'altro portale telematico, gli indirizzi sono cambiati* ma non fornisce i nuovi indirizzi;
- b. il Comune di Castellammare di Stabia comunica che *con nota prot. com. n. 2504 del 11.01.2024, lo scrivente Ufficio ha regolarmente e tempestivamente riscontrato la nota prot. n. 614364 del 20.12.2023, all'uopo trasmettendo il report completo di tutte le determinazioni assunte da questo Ente in materia di V.Inc.A. ed opportunamente compilato con i dati riferiti alle attività svolte nel*

corso dell'anno 2023 e con indicazione dei link al sito presso cui dette determinazioni sono state pubblicate ai sensi di legge, tuttavia – effettuate le dovute verifiche - tale nota non risulta agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali della Regione Campania;

- c. il Comune di Castellammare di Stabia include nell'elenco delle procedure VINCA concluse nel 2025 anche quella avente ad oggetto il Piano Urbanistico Comunale la cui valutazione di incidenza, tuttavia, non rientra nel campo di applicazione della delega oggetto del presente provvedimento in applicazione del co. 4 bis dell'art. 47 della L.R. 22 dicembre 2004, n.16, come modificato dall'art. 41 della L.R. 29 aprile 2024, n. 5;

RITENUTO

- a. che, all'esito dell'istruttoria compiuta, il riscontro fornito dal Comune di Castellammare di Stabia dimostra che lo stesso non ha di fatto correttamente ottemperato agli obblighi di pubblicità, trasparenza e consultazione imposti dalle linee guida regionali in materia di valutazione di incidenza;
- b. di dover revocare, per le inadempienze e le criticità sopra riportate, la delega all'esercizio delle funzioni in materia di valutazione di incidenza mediante la commissione di esperti istituita presso il Parco Regionale dei Monti Lattari attribuita al Comune di Castellammare di Stabia con Decreto Dirigenziale n. 105 del 19/05/2017, n. 69 del 03/08/2017 e n. 57 del 16/03/2020;

VISTI

- il D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 16/2014;
- la L.R. n. 26/2018;
- la D.G.R. n. 229/2024;
- il D.D. 105 del 19/05/2017, 69 del 03/08/2017 e n. 57 del 16/03/2020;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla funzionaria dott.ssa Adele Del Piano individuata quale Responsabile del procedimento dall'Ufficio Speciale 306 00 00 Valutazioni Ambientali e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate

1. **DI** revocare la delega in materia di Valutazione di Incidenza attribuita ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5 della L.R. n. 16/2014 al Comune di Castellammare di Stabia con D.D. 105 del 19/05/2017 e 69 del 03/08/2017.
2. **DI** stabilire che le istanze di valutazione di incidenza ricadenti nel territorio del Comune di Castellammare di Stabia sono di competenza della Regione Campania – Ufficio Speciale 306 00 00 Valutazioni Ambientali e detto Comune è tenuto a trasmettere entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del presente decreto all'US 306.00.00 mediante il servizio digitale Trasferimento File accessibile mediante identità digitale (SPID/CIE) dalla pagina web <https://servizi-digitali.regione.campania.it/TrasferimentoFile> l'elenco puntuale delle procedure in corso, con il relativo stato dell'istruttoria in corso e la relativa documentazione agli atti. Entro il medesimo termine sono tenuti a comunicare anche l'eventuale assenza di procedure in corso.

3. **DI** disporre la pubblicazione del presente atto sul BURC e sulle pagine web della Regione Campania dedicate alle Valutazioni Ambientali all'indirizzo <http://viavas.regione.campania.it/opencms/VIAVAS> e ai servizi digitali dedicati all'Ambiente.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 5.1. al Comune di Castellammare di Stabia;
 - 5.2. al Parco Regionale dei Monti Lattari in quanto capofila;
 - 5.3. al Comando Regione Carabinieri Forestale Campania (fna43972@pec.carabinieri.it);
 - 5.4. al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale ai fini dell'ottemperanza della L.R. n. 23 del 28.07.2017 (c.d. Casa di Vetro);
 - 5.5. alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Simona BRANCACCIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa